DECISIONE N. 1761/75/CECA DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

che modifica la decisione n. 2-52 CECA, del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

visto il trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 21,

vista la decisione n. 2-52 CECA del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA (1), in particolare l'articolo 1,

previa consultazione del Consiglio e del comitato consultivo,

considerando l'evoluzione verificatasi nel campo dei processi di fabbricazione dell'acciaio e l'influenza di quest'evoluzione sulla qualità dei prodotti ;

considerando la conseguente modifica delle quantità d'acciaio prodotte con i vari processi e soprattutto il rapido sviluppo dei soffiati ad ossigeno e il declino del processo Thomas ;

considerando che, data la situazione, non è più opportuno mantenere, in materia di applicazione dei prelievi, la distinzione tra acciaio Thomas e acciai che non siano Thomas, e che è pertanto necessario modificare l'articolo 1 della citata decisione n. 2-52 CECA del 23 dicembre 1952, istituendo un'unica categoria d'imposizione per gli acciai in lingotti ;

considerando altresì che, date le particolarità del processo di fabbricazione dell'acciaio con colata continua, i prodotti in tal modo ottenuti devono essere sottoposti al prelievo come prodotti grezzi e, eventualmente, una seconda volta anche come prodotti finiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 2-52 CECA sono sostituite dalle seguenti :

« 1. I prelievi sulle produzioni di carbone e di acciaio di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA sono applicati ai prodotti qui elencati :

1. mattonelle di lignite e semi-coke di lignite,
2. carbon fossile di tutte le categorie,
3. ghisa non destinata alla produzione di lingotti,
4. acciaio in lingotti,
5. prodotti finiti e prodotti finali specificati nell'allegato 1 del trattato. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3.